

FRANCIA***Conseil d'État*, n. 505770 del 10 novembre 2025, *Mme A...* [Esecuzione provvisoria della sanzione dell'ineleggibilità]**

18/11/2025

Il *Conseil d'État* ha rigettato un ricorso di Marine Le Pen, deputata e *leader* storica del *Rassemblement national* (RN) condannata lo scorso marzo a cinque anni d'ineleggibilità con esecuzione provvisoria.

Il 31 marzo 2025 il *Tribunal correctionnel* di Parigi ha riconosciuto Marine Le Pen colpevole del reato di appropriazione indebita di beni pubblici (art. 432-15 del Codice penale), condannandola a quattro anni di reclusione – due dei quali con sospensione condizionale della pena – e a cinque anni d'ineleggibilità con esecuzione provvisoria¹. Alcuni giorni dopo il prefetto del Passo di Calais ha dichiarato la *leader* del RN dimissionaria d'ufficio dal suo incarico di consigliera dipartimentale. Un primo ricorso contro la misura prefettizia è stato rigettato il 4 giugno dal *Tribunal administratif* di Lilla. Impugnando la decisione del giudice amministrativo di primo grado dinanzi al *Conseil d'État*, Marine Le Pen ha contestato, fra l'altro, la reiezione della sua richiesta di sollevare una *question prioritaire de constitutionnalité* avente ad oggetto l'art. 471 del Codice di procedura penale e gli artt. L. 199 e L. 205 del Codice elettorale

Il *Conseil d'État* ha ricordato che la legge organica gli consente di sollevare *questions prioritaires de constitutionnalité* nel rispetto di tre condizioni: «che la disposizione contestata sia applicabile alla lite o al procedimento [in corso], che non sia già stata dichiarata conforme a Costituzione nella motivazione e nel dispositivo di una decisione del *Conseil constitutionnel*, salvo mutamento delle circostanze, e che la questione sia nuova o presenti un carattere di serietà» (par. 2).

L'art. 471 del Codice di rito prevede la possibilità di disporre l'esecuzione provvisoria di alcune sanzioni penali, fra cui l'ineleggibilità. Il *Conseil d'État* ha rilevato che Marine Le Pen non avrebbe dovuto contestare dinanzi al *Tribunal administratif*, giudice delle elezioni, la regolarità o la fondatezza di una decisione del giudice penale. Non sussiste, dunque, il requisito della rilevanza.

Per quanto riguarda gli artt. L. 199 e L. 205 del Codice elettorale, che contengono la disciplina sostanziale dell'ineleggibilità dei consiglieri dipartimentali e delle conseguenze di una sentenza penale sul piano amministrativo, il *Conseil d'État* ha ricordato che due disposizioni dal contenuto

¹ Per un commento v. S. DETRAZ, *Exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité : une QPC scrutée, à tort, par Marine Le Pen*, in *Le Club des juristes*, 28 marzo 2025, che ha invitato a distinguere fra il mandato parlamentare in corso della deputata Le Pen – destinato a concludersi, salvo scioglimento anticipato, nel 2029 – e la sua annunciata partecipazione alle elezioni presidenziali del 2027, evidentemente messa a repentaglio dalla condanna a cinque anni d'ineleggibilità. D'altra parte, l'irrogazione della pena complementare dell'ineleggibilità con esecuzione provvisoria ha privato Marine Le Pen del suo seggio nel Consiglio dipartimentale del Passo di Calais con effetto immediato.

affine sono già state dichiarate conformi a Costituzione dal *Conseil constitutionnel*. Con la [decisione n. 2025-1129 QPC](#) del 28 marzo 2025 (su cui v. la segnalazione diffusa in data 1° aprile 2025), i *Sages* hanno esaminato gli artt. L. 230 e L. 236 del Codice elettorale: tali disposizioni prevedono che il consigliere comunale condannato alla pena dell'ineleggibilità venga immediatamente dichiarato dimissionario d'ufficio dal prefetto, anche nel caso in cui il giudice abbia ordinato l'esecuzione provvisoria della pena complementare. A dispetto degli evidenti punti di contatto, però, le disposizioni contestate da Marine Le Pen disciplinano una fattispecie differente. Si tratta allora di verificare la serietà delle sue censure. Secondo la ricorrente, la legge, prevedendo trattamenti differenziati per i membri del Parlamento e per i consiglieri dipartimentali, si porrebbe in contrasto col principio di eguaglianza dinanzi alla legge. Nella decisione n. 2025-1129 QPC il *Conseil constitutionnel* ha già osservato che l'analoga differenza di trattamento fra i consiglieri comunali e i parlamentari discende dal particolare *status* e dalle prerogative costituzionali di cui godono questi ultimi. Di qui, dunque, l'evidente infondatezza della richiesta di sollevare una nuova *question prioritaire de constitutionnalité*.

Il *Conseil d'État* ha poi ricordato la riserva interpretativa formulata dal *Conseil constitutionnel* nella decisione del 28 marzo. Da un lato, le disposizioni contestate in quell'occasione rispondono all'esigenza costituzionale di dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali in materia penale e perseguono esigenze ulteriori di probità ed esemplarità degli eletti e di rafforzamento della fiducia degli elettori nei loro rappresentanti. D'altro canto, sulla condanna all'ineleggibilità decide il giudice penale, che ha il potere di modularne la durata e può anche decidere di non emetterla, tenendo conto delle circostanze proprie del caso di specie. Ancora il giudice deve decidere, previa instaurazione del contraddittorio, sull'esecuzione provvisoria della pena. Risultano perciò manifestamente infondate le prospettazioni con cui la ricorrente lamentava una lesione del diritto all'elettorato passivo.

Sulla base di un rapido esame della legislazione della Terza Repubblica relativa agli enti locali, il *Conseil d'État* ha ritenuto prive del carattere della serietà anche le censure basate sulla supposta violazione di un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica, che vieterebbe di dichiarare dimissionario d'ufficio il titolare di un mandato elettivo locale.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne